

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre), al fine di attuare la direttiva 2013/39/UE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica della direttiva del Consiglio 2008/105/CE, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva 2013/39/UE è stata emanata ai sensi degli articoli 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) ed 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della citata direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE.

Con la direttiva 2013/39/UE si è data, infatti, attuazione ad una delle misure strategiche delineate al citato articolo 16 per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o da gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico. Dopo aver individuato, con la decisione n. 2455/01/CE, un elenco di 33 sostanze cosiddette prioritarie, in quanto ritenute particolarmente pericolose, e, con la direttiva 2008/105/CE, i relativi standard di qualità ambientale (SQA), il legislatore europeo, al fine di elevare il livello di protezione contro i rischi che tali sostanze ed alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico, ha adottato la direttiva 2013/39/UE. La direttiva aggiunge, infatti, 12 nuove sostanze, con relativo SQA, al citato elenco delle sostanze chimiche prioritarie, così suddivise.

- sostanze contenute in prodotti fitosanitari: aclonifen, bifenox, cipermetrina, dicofol, eptacloro, quinoxifen;
- sostanze usate in prodotti biocidi: cibutrina, diclorvos, terbutrina;
- sostanze chimiche industriali: acido perfluorottano sulfonato (PFOS), esabromociclododecano (HBCDD);
- sottoprodotti della combustione: diossina e PCB diossina-simili.

La nuova direttiva rivede, inoltre, gli SQA/CMA di 7 sostanze già incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie, definisce i termini entro i quali dare esecuzione al monitoraggio per dette sostanze ed introduce l'obbligo di monitoraggio nella matrice biota per talune sostanze, nonché l'obbligo di monitorare le sostanze incluse nell'elenco di controllo che sarà definito dalla Commissione Europea al fine di aggiornare la lista di prioritizzazione.

L'obiettivo è quello di raggiungere il buono stato chimico entro il 2021, con riferimento alle sostanze già presenti nell'elenco della direttiva 2008/105/UE, di cui sono stati riveduti gli SQA ed entro il 2027, con riferimento alle nuove sostanze.



Il provvedimento all'esame, predisposto secondo la tecnica della novella legislativa, apporta modifiche agli articoli 74 (Definizioni) e 78 (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali) ed all'allegato I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. La direttiva 2013/39/UE, di cui si propone il recepimento, integra, infatti, le disposizioni della direttiva quadro 2000/60/CE, che è stata trasposta nel nostro ordinamento con il citato decreto legislativo n. 152/2006.

Si passa di seguito alla illustrazione dei singoli articoli, con la precisazione che i rinvii alla direttiva 2013/39/UE, che si recepisce, sono effettuati avendo a riferimento la versione consolidata della direttiva 2008/105/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/39/UE.

Si sottolinea, inoltre, che le modifiche previste alle lettere da a) ad f), che intervengono sui citati articoli 74 e 78 ed introducono gli articoli aggiuntivi 78-nonies, 78-decies e 78-undecies, sono volte, oltre che a prevedere le disposizioni della nuova direttiva, anche a coordinare ed aggiornare disposizioni vigenti necessarie per dare piena attuazione alla stessa direttiva. Le modifiche di cui alle lettere da g) ad n) intervengono, invece, sull'allegato I alla Parte Terza per conformarlo alla direttiva europea e per operare un coordinamento delle disposizioni dello stesso allegato, al fine di eliminare termini oramai decorsi ed evitare inutili sovrapposizioni che renderebbero di difficile applicazione le disposizioni del provvedimento in esame, creando ambiguità nella loro interpretazione.

L'articolo 1 definisce le modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Più in dettaglio:

- la lettera a) sostituisce la lettera z dell'articolo 74, comma 2, dando una nuova definizione di "buono stato chimico delle acque superficiali" coerente con l'articolo 3, paragrafo 1-bis, lett. i) e ii), della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE, che ha introdotto nuovi termini per il raggiungimento degli obiettivi ambientali;

- la lettera b) prevede l'introduzione, alla lettera ll) dell'articolo 74, comma 2, (Definizioni), dell'acronimo di standard di qualità ambientale (SQA);

- la lettera c) introduce le lettere uu-sexies e uu-septies all'articolo 74, comma 2, al fine di prevedere le definizioni di "matrice" e di "taxon del biota" di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

- la lettera d), prevede la sostituzione del vigente articolo 78 (Standard di qualità per le acque superficiali) del decreto n.152 del 2006. Il nuovo articolo 78, rubricato "Standard di qualità ambientale per le acque superficiali", individua, ai commi da 1 ad 8 ed al comma 12, le disposizioni necessarie per dare attuazione all'articolo 3 della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE. In particolare, definisce in maniera puntuale la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali in relazione alle sostanze con SQA modificati ed alle sostanze di nuova introduzione, come previsto all'art. 3, paragrafi 1, 1-bis e 2 della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE. Definisce, inoltre, le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi inerenti l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e le prestazioni delle metodiche analitiche, in caso di scelta di matrici alternative a quelle indicate nello stesso decreto, così come previsto all'articolo 3, paragrafi 3, 3-bis e 4 della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE.

Le disposizioni previste ai commi 9, 10, 11 e 13 coordinano ed aggiornano disposizioni del vigente articolo 78 che si ripropongono in quanto necessarie per dare piena attuazione alla nuova direttiva. In particolare, il comma 10 del nuovo articolo 78 introduce alcuni criteri per la selezione



dei siti in cui viene effettuata l'analisi della tendenza, nonché l'obbligo di rendere disponibile, entro il 31 dicembre 2015, l'elenco di detti siti, secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE.

Il comma 13, infine, prevede espressamente che le disposizioni dell'articolo 78 concorrono a conseguire gli obiettivi di riduzione e di eliminazione, rispettivamente, delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie, previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, entro 20 anni dall'inserimento delle stesse sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie, da parte del Parlamento europeo;

- la lettera e) introduce il comma 1-bis al vigente articolo 78-septies (Calcolo dei valori medi), al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3-ter della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE, relative ai criteri per la definizione dello stato chimico globale nel caso delle sostanze per le quali le metodiche analitiche non rispettino i requisiti definiti in base alla direttiva 2009/90/CE;

-la lettera f) prevede l'introduzione dei seguenti articoli aggiuntivi:

l'articolo 78-nonies (Aggiornamento piani di gestione) che definisce disposizioni ulteriori in materia di aggiornamento dei piani di gestione, con particolare riferimento ai requisiti delle metodiche analitiche utilizzate, alle motivazioni delle scelte delle matrici di monitoraggio, alle giustificazioni delle frequenze applicate per il monitoraggio, nonché alle giustificazioni per gli SQA nazionali definiti per la colonna d'acqua per esaclorobenzene ed esaclorobutadiene e per il biota per il DDT, così come previsto all'articolo 3, paragrafo 5, lett. a), b) e c), della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

l'articolo 78-decies (Disposizioni specifiche per alcune sostanze), prevede la possibilità di presentare, per alcune sostanze che hanno caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità, mappe supplementari in cui le informazioni dello stato chimico relative a tali sostanze vengono presentate separatamente per consentire di evidenziare i miglioramenti raggiunti per le altre sostanze che non presentano analoghe caratteristiche, così come previsto all'articolo 8-bis, paragrafo 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

l'articolo 78-undecies (Elenco di controllo) introduce l'obbligo, previsto all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, di effettuare il monitoraggio della lista di controllo elaborata dalla Commissione, da ultimo definita con la Decisione 2015/495, per facilitare il riesame periodico della lista delle sostanze prioritarie. L'articolo reca le disposizioni relative alle modalità di monitoraggio, secondo quanto previsto all'articolo 8-ter, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE, conferendo all'ISPRA il coordinamento di dette attività;

la lettera g) prevede la sostituzione delle seguenti tabelle del paragrafo A.2.6 (Stato chimico) della Sezione A "Stato delle acque superficiali") della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato I alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di adeguarle alle disposizioni della nuova direttiva:

- la tabella 1/A "Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità", nella quale:
 - sono state inserite le nuove sostanze prioritarie e pericolose prioritarie ed è stato eliminato l' SQA per il mercurio per la colonna d'acqua, secondo quanto previsto



all'allegato 1, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

è stata modificata la nota 12, secondo quanto previsto all'allegato I alla direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

è stato introdotto il riferimento alla linea guida italiana sul monitoraggio del biota, al fine di chiarire l'applicabilità degli SQA riportati nella tabella per tale matrice;

è stato inserito lo SQA "nazionale" relativo alla sostanza DDT;

sono stati introdotti nuovi criteri relativi alle matrici utilizzate per la classificazione dei corpi idrici superficiali, così come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

- la tabella 2/A "Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri", nella quale sono state eliminate le sostanze per le quali, nella tabella 1/A, sono riportati SQA per il biota;
- la tabella 3/A "Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei siti per l'analisi della tendenza", nella quale sono stati introdotti i parametri di due nuove sostanze prioritarie, i composti PCB e Diossine, oggi previste alla tabella 3/B, che reca standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune sostanze diverse da quelle dell'elenco delle priorità;

la lettera h) stabilisce la soppressione del paragrafo A.2.6.1 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, in quanto prevede disposizioni ormai superate che dovevano essere applicate entro i primi due anni del monitoraggio ovvero entro il 2011;

la lettera i) prevede la sostituzione della Tabella 1/B, della Sezione A.2.7., che reca l'elenco delle sostanze chimiche non prioritarie, i cosiddetti inquinanti specifici, a seguito della eliminazione delle sostanze Diclorvos ed Eptacloro, ora inserite alla Tab. 1/A, in virtù del loro nuovo status di sostanze, rispettivamente, prioritaria e pericolosa prioritaria. Prevede, inoltre, l'introduzione nella nuova tabella di alcune sostanze perfluorate, con i relativi SQA, insieme ad una nota esplicativa sulla tempistica dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure per tali sostanze, la cui presenza è stata ampiamente documentata dallo studio del CNR IRSA nelle acque della provincia di Vicenza. L'inserimento nella tabella 1/B di tali composti non discende dalla direttiva, ma costituisce una misura necessaria per poter effettuare la classificazione dei corpi idrici superficiali prevista dalla direttiva quadro 2000/60/CE ed è, comunque, una misura riconducibile alla strategia delineata dalla stessa direttiva quadro per combattere l'inquinamento idrico. Si precisa che dall'inserimento nella citata Tabella 1/B degli SQA relativi ai predetti composti non discende necessariamente un obbligo di monitoraggio da parte delle regioni, poichè la selezione delle sostanze da monitorare è effettuata dalle stesse regioni in base ai criteri stabiliti al paragrafo A.3.2 dell'allegato I;

la lettera l) prevede la sostituzione della tabella 3/B, di cui al paragrafo A.2.7.1, relativa a SQA per altre sostanze, non appartenenti all'elenco di priorità, nei sedimenti per i corpi idrici marino-costieri e di transizione. Come già illustrato alla lettera g), le modifiche apportate alla tabella 3/B sono conseguenti a quelle introdotte alla tabella 3/A;



la lettera m) sostituisce il sottopunto 1.4.1 del punto 1.4, del paragrafo A.2.8.ter, "Informazioni per l'analisi di tendenza", al fine di inserire, alle lettere da u) a cc), le nuove sostanze individuate dalla direttiva 2008/105/CE secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della stessa direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

la lettera n) prevede la sostituzione del paragrafo A.2.8.quater (Numeri UE Sostanze Prioritarie) della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di aggiungere, ai numeri da 34 a 45, le nuove sostanze ed i relativi numeri, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato X alla direttiva 2000/60/CE, così come modificata dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2013/39/UE;

la lettera o) modifica il paragrafo A.3.5 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di introdurre la possibilità di ridurre la frequenza di monitoraggio delle sostanze PBT, in conformità all'articolo 8-bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

la lettera p) prevede la modifica della tabella 3.6 del paragrafo A.3.5 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di introdurre la nota 18 relativa alla riduzione della frequenza di monitoraggio, secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

la lettera q) prevede la modifica della tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di introdurre la nota 14 relativa alla riduzione della frequenza di monitoraggio (punto 2), come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

la lettera r) modifica il paragrafo A.3.6 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006 ed introduce l'obbligo di utilizzare protocolli normati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI per i saggi biologici qualora eseguiti. Tale modifica è conseguente alla soppressione del paragrafo A.2.6.1, prevista alla lettera h) e si è resa necessaria per mantenere la previsione di un obbligo ancora attuale;

la lettera s) prevede la sostituzione della tabella 4.5/a di cui al paragrafo A.4.5 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1, al fine di renderla coerente con le modifiche introdotte al paragrafo A.2.7.1, previste alla lettera l), che consistono nell'eliminazione della possibilità di utilizzare gli SQA della tabella 3B relativi alla matrice sedimento per la valutazione dello stato degli elementi chimici a sostegno. Inoltre, è stato corretto il riferimento alla lettera A.2.6, dato che l'esatto riferimento è la lettera A.2.7.



L'articolo 2 individua le disposizioni di carattere finanziario.



TAVOLE DI CONCORDANZA DIRETTIVA 2013/39/UE

DIRETTIVA 2013/39/UE (modifiche alla direttiva 2008/105/CE)	SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1, paragrafo 1	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 1, paragrafo 2 – l'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE è sostituito dall'Allegato 1 della Direttiva 2013/39/UE	Art. 1, comma 1, let. n)
Art. 2, paragrafo 1	Art. 1, comma 1, lett. a), b) non costituisce recepimento della direttiva, bensì reca disposizioni necessarie al coordinamento e all'aggiornamento della normativa nazionale.
Art. 2, paragrafo 1	Art. 1, comma 1, let. e c)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 1)	Art. 1, comma 1, let. d), comma 1
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 1 bis, let. i))	Art. 1, comma 1, let. d), comma 2, let. a)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 1 bis, let. ii))	Art. 1, comma 1, let. d), comma 2, let. b)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 2)	Art. 1, comma 1, let. d), comma 2, let. c)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 3)	Art. 1, comma 1, lett. d), comma 2 let. d) e commi 3, 4 e 5
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 3 bis)	Art. 1, comma 1, let. d), comma 6
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 3 ter)	Art. 1, comma 1, let. e)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 4)	Art. 1, comma 1, let. d), comma 7
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 5, let. a))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 nonies, comma 1 let. a)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 5, let. b i) e b iii))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 nonies, comma 1, let. b)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 5, let. b ii))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 nonies, comma 2
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 5, let. c))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 nonies, comma 1, let. c)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 5 bis)	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 nonies, comma 3
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 6)	Art. 1, comma 1, let. d), commi 8 e 9
	l' Art. 1, comma 1, let. d), commi 10, 11, 12 e 13 non costituisce recepimento della direttiva, bensì reca disposizioni necessarie al coordinamento e all'aggiornamento della normativa nazionale.
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 7)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 8)	Competenza della Commissione Europea che



	non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 8 bis)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 8 ter)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 3	Abroga gli articoli della direttiva 2008/105/CE che prevedevano l'elaborazione di linee guida sulla individuazione delle zone di mescolamento e sulla compilazione degli inventari delle sostanze prioritarie in quanto tali documenti sono stati pubblicati
Art. 2, paragrafo 4 – (Art. 7 bis)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 bis, par. 1, let. a))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 decies, comma 1, let. a)
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 bis, par. 1, let. b))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 decies, comma 1, let. b)
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 bis, par. 1, let. c))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 decies, comma 1, let. c) e comma 2
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 bis, par. 2)	Art. 1, comma 1, let. o)
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 ter, commi 1 e 2)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 ter, comma 3)	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 undecies, commi 1, 2, 3, 4 e 5
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 ter, comma 4)	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 undecies, comma 6
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 ter, comma 5)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 quater)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 9)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 9 bis)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 6, let. a)	Art. 1, comma 1, let. g) Inoltre è stato modificato il punto A.2.6 per migliorare il coordinamento e all'aggiornamento della normativa nazionale.
Art. 2, paragrafo 6, let. b)	Modifiche dell'allegato 1 della direttiva 2008/105/CE finalizzate all'aggiornamento delle note alla tabella delle sostanze prioritarie
Art. 2, paragrafo 7	Modifiche dell'allegato 1 della direttiva 2008/105/CE finalizzate all'abrogazione di due tabelle che sono state aggiornate con la nuova direttiva
Art. 3	Disposizioni sulla tempistica dell'emanazione della normative di recepimento della Direttiva 2013/39/UE



Schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2013/39/UE relativa UE che modifica le Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nelle settore delle acque, predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea).

Relazione tecnico-finanziaria

Il provvedimento all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154 , recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge di delegazione europea 2013(Secondo semestre), al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nelle settore delle acque.

Si tratta una direttiva figlia della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE emanata in virtù delle disposizioni dell'articolo 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) e dell'articolo 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva madre.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, con il quale è stata, infatti, trasposta la direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, di cui la direttiva che si va a recepire, come sopra detto, costituisce implementazione. In particolare, vengono modificati gli articoli 74 e 78 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 e le tabelle relative alle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, con relativi Standard di Qualità Ambientale (SQA) previste all'allegato 1 allo stesso decreto legislativo.

Quanto ai profili finanziari delle disposizioni recate dal presente decreto si precisa quanto segue.

L'articolo 78, come modificato dall'articolo 1, lett. d), del presente provvedimento, estende l'obbligo di monitoraggio, già in capo alle regioni, ad ulteriori 12 sostanze prioritarie e pericolose prioritarie e prevede SQA revisionati per 7 vecchie sostanze (Tab. 1/A allegato 1).

Inoltre, prevede che, in caso di superamento degli SQA, le regioni mettano in atto opportune misure volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico. Si tratta di misure già individuate al Titolo III, Parte Terza del citato decreto n. 152 del 2006, quali, ad esempio, divieti, prescrizioni tecniche, autorizzazioni preventive, ecc. nonché di ulteriori misure che le regioni possono assumere in maniera autonoma. Tanto le attività di monitoraggio che quelle conseguenti al



superamento degli SQUA sono, dunque, attività già poste in capo alle regioni dalle norme vigenti, agli oneri delle quali le regioni faranno fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.


Circa, infine, gli adempimenti di cui all'articolo 78-undecies, introdotto all'articolo 1, lettera l), del provvedimento in esame, si precisa che i compiti attribuiti all'ISPRA dal citato articolo rientrano tra le competenze istituzionali di coordinamento tecnici delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, già attribuite a detto Istituto dall'articolo 2 (Compiti istituzionali) dello statuto dell'ISPRA, approvato con decreto ministeriale n. 356/2013.

La verifica di cui al punto 1) dell'art. 78-undecies del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 138/2013, ha avuto esito

POSITIVO

Il Responsabile

- 8 LUG. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre), al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

La direttiva 2013/39/UE è stata emanata ai sensi degli articoli 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) ed 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE.

La direttiva 2013/39/UE costituisce una delle misure della più ampia strategia delineata al citato articolo 16 per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico. Dopo aver adottato, con decisione n. 2455/01/CE, un elenco che annovera 33 sostanze prioritarie che destano particolari timori a livello comunitario ed individuato con la direttiva 2008/105/CE misure specifiche in materia di controllo dell'inquinamento e di standard di qualità ambientale (SQA) con la direttiva 2013/39/UE, sulla base del riesame effettuato dalla Commissione europea, è stato modificato l'elenco delle sostanze prioritarie introducendo standard di qualità ambientale più restrittivi per alcune e integrando l'elenco con ulteriori 12 sostanze con lo scopo di elevare il livello di protezione contro i rischi che tali sostanze prioritarie ed alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico.

La nuova direttiva aggiunge, infatti, ulteriori 12 nuove sostanze, con relativo SQA, al citato elenco delle sostanze chimiche prioritarie, così suddivise:

- sostanze contenute in prodotti fitosanitari: aclonifen, bifenox, cipermetrina, dicofol, eptacloro, quinoxifen;
- sostanze usate in prodotti biocidi: ciburtrina, diclorvos, terbutrina;
- sostanze chimiche industriali: acido perfluorottano sulfonato (PFOS), esabromociclododecano (HBCDD);
- sottoprodotti della combustione: diossina e PCB diossina-simili.

Inoltre, rivede gli SQA/CMA di 7 sostanze già incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie, definisce i termini entro i quali dare esecuzione al monitoraggio per dette sostanze ed introduce

l'obbligo di monitoraggio nella matrice biota per talune sostanze, nonché l'obbligo di monitorare le sostanze incluse nell'elenco di controllo che sarà definito dalla Commissione Europea al fine di aggiornare la lista di prioritizzazione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito principalmente dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, che lo schema di provvedimento in esame va ad integrare, secondo la tecnica della novella normativa. Con il citato decreto n. 152 del 2006 è stata, infatti, trasposta la direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, di cui la direttiva che si va a recepire, come sopra detto, costituisce implementazione. In particolare vengono modificati gli articoli 74 (Definizioni) e 78 (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali) e l'allegato I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti*

Il decreto legislativo in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in quanto trattasi di materie relative alla tutela ambientale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento in esame dà attuazione ad una norma comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Ad oggi risulta non risulta che altri Stati membri dell'Unione europea abbiano già provveduto a recepire la direttiva, considerato che il termine per la sua trasposizione verrà a scadere il prossimo 14 settembre 2015.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il provvedimento in esame introduce le seguenti definizioni previste dalla direttiva europea che recepisce:

- matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota;
- taxon del biota: un particolare taxon acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro equivalente;

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di assicurare il coordinamento fra le disposizioni recate dal decreto in esame e le disposizioni della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Il provvedimento all'esame non prevede successivi atti attuativi.

Comunque, entro il 22 marzo 2016, sulla base delle linee guida europee N° 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. -32 Biota Monitoring e n. 33 Analytical Methods for Biota Monitoring sarà resa disponibile una linea guida italiana con le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Lo schema di recepimento è stato predisposto con l'ausilio degli Istituti scientifici nazionali di ricerca CNR IRSA, Istituto Superiore di Sanità ed ISPRA.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento regolatorio all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre), al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

La direttiva 2013/39/UE è stata emanata ai sensi degli articoli 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) ed 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE.

Con la direttiva 2013/39/UE si è data, infatti, attuazione ad una delle misure strategiche delineate al citato articolo 16 per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o da gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico. Dopo aver individuato, con la decisione n. 2455/01/CE, un elenco di 33 sostanze cosiddette prioritarie, in quanto ritenute particolarmente pericolose, e, con la direttiva 2008/105/CE, i relativi standard di qualità ambientale (SQA), il legislatore europeo, sulla base del riesame effettuato dalla Commissione europea, ha modificato l'elenco delle sostanze prioritarie introducendo standard di qualità ambientale più restrittivi per alcune e integrando l'elenco con ulteriori 12 sostanze, con lo scopo di elevare il livello di protezione contro i rischi che tali sostanze prioritarie ed alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico.

La nuova direttiva aggiunge, infatti, ulteriori 12 nuove sostanze, con relativo SQA, al citato elenco delle sostanze chimiche prioritarie, così suddivise:

- sostanze contenute in prodotti fitosanitari: aclonifen, bifenoxy, cipermetrina, dicofol, eptacloro, quinoxifen;
- sostanze usate in prodotti biocidi: cibutrina, diclorvos, terbutrina;
- sostanze chimiche industriali: acido perfluorottano sulfonato (PFOS), esabromociclododecano (HBCDD);
- sottoprodotti della combustione: diossina e PCB diossina-simili.

Inoltre, rivede gli SQA/CMA di 7 sostanze già incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie, definisce i termini entro i quali dare esecuzione al monitoraggio per dette sostanze ed introduce l'obbligo di

monitoraggio nella matrice biota per talune sostanze, nonché l'obbligo di monitorare le sostanze incluse nell'elenco di controllo che sarà definito dalla Commissione Europea al fine di aggiornare la lista di prioritizzazione.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

L'obiettivo del presente intervento regolatorio è quello del raggiungimento di un buono stato chimico delle acque superficiali attraverso l'istituzione di nuovi SQA per le sostanze prioritarie esistenti e l'introduzione di nuove sostanze prioritarie con i relativi SQA. In particolare, gli SQA rivisti per le sostanze prioritarie esistenti dovrebbero essere raggiunti entro la fine del 2021 e gli SQA per le sostanze prioritarie identificate di recente entro la fine del 2027. Permane, altresì, l'obiettivo di ridurre progressivamente l'inquinamento provocato dalle sostanze prioritarie entro il 2015, ma anche di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie pericolose, al fine di realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie e concorrere al raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Al fine di verificare l'efficacia delle disposizioni introdotte, vale a dire la realizzazione di un buono stato chimico in tutte le acque di superficie ed il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico, entro il 22 dicembre 2021, per le sostanze con SQA rivisti, e il 2027, per le nuove sostanze, l'intervento regolatorio all'esame prevede che le regioni:

- svolgano una attività di monitoraggio per valutare la tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze indicate nell'elenco di priorità;
- forniscano le informazioni relative alle sostanze appartenenti e non all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio, ai fini della definizione di un inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite;
- rispettino requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi utilizzati ai fini del monitoraggio chimico delle acque, per le sostanze per le quali applicano l'opzione di cui all'art. 78, comma 3 (scelta di una matrice alternativa).

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di un buono stato chimico delle acque superficiali attraverso l'istituzione dei nuovi SQA sono, pertanto, costituiti da:

- i dati risultanti dalla attività di monitoraggio per il controllo delle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie;
- i dati elaborati dall'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite;

I dati relativi al monitoraggio delle sostanze chimiche selezionate sulla base di un'accurata analisi delle pressioni e degli impatti, che sarà effettuata entro il 22 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 118 e dell'allegato 3 - sezione C, alla Parte Terza del decreto legislativo 152/06, sono rilevati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo decreto n.152 del 2006.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dei principali effetti del presente intervento regolatorio sono i cittadini italiani, in quanto lo stesso intervento si propone di migliorare lo stato di qualità delle acque e di garantire tutti gli usi delle stesse, a fini di tutela della salute umana e dell'ambiente.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto dell'intervento regolatorio è stato concordato preventivamente, mediante appositi tavoli tecnici, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il gruppo di lavoro tecnico costituito dagli Istituti scientifici nazionali, (CNR IRSA, Istituto Superiore di Sanità e ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

Le osservazioni più significative espresse dalle parti nel corso delle riunioni tecniche sono state attentamente vagliate dall'Amministrazione proponente, che le ha fatte confluire nella proposta regolatoria in esame, e sono di seguito, in sintesi, riportate:

- proposte delle regioni che hanno riguardato le matrici utilizzate per il monitoraggio dello stato chimico e degli elementi chimici a sostegno; le metodiche analitiche per le nuove sostanze e le zone di mescolamento;
- proposte del gruppo di lavoro (CNR-IRSA, ISS, ISPRA), che hanno riguardato lo Standard di qualità ambientale per il DDT; la matrice di monitoraggio del mercurio; i limiti di quantificazione metodiche analitiche; il monitoraggio del biota; il monitoraggio degli inquinanti specifici nei sedimenti ed il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo (watch list).

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme europee. La non corretta trasposizione della disposizioni europee in materia di tutela della acque dall'inquinamento (direttiva quadro 2000/60/CE) ha, infatti, già portato all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per (P. I. 2007/4680), successivamente archiviata in data....

La mancata o non completa trasposizione delle disposizioni europee comporterebbe, inoltre, l'impossibilità di stabilire programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche adeguati ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque superficiali e della verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

In linea generale, per nessuno degli adempimenti disposti dalla direttiva è consentita una discrezionalità quanto alla loro applicazione.

Non sono state, pertanto, valutate, per gli specifici adempimenti previsti dalla direttiva, opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè all'attuazione, a livello legislativo, dei contenuti vincolanti e

facoltativi della direttiva che si recepisce, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge europea 2013 - Secondo semestre). Nel corso delle consultazioni le parti interessate hanno concordato sulla non esistenza di soluzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario, l'intervento regolatorio si propone di fornire strumenti efficaci per garantire l'applicazione delle disposizioni della direttiva europea, a vantaggio della lotta contro l'inquinamento idrico, della tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio in esame, in attuazione delle disposizioni della nuova direttiva europea, prevede:

- l'aggiunta di 12 nuove sostanze, con relativo SQA, nell'elenco delle sostanze chimiche prioritarie così suddivise:

- sostanze contenute in prodotti fitosanitari: aclonifen, bifenox, cipermetrina, dicofol, eptacloro, quinoxifen;
 - sostanze usate in prodotti biocidi: cibutrina, diclorvos, terbutrina;
 - sostanze chimiche industriali: acido perfluorottano sulfonato (PFOS), esabromociclododecano (HBCDD);
 - sottoprodotti della combustione: diossina e PCB diossina-simili.
- la revisione degli SQA/CMA di 7 sostanze già incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie;
- i tempi di esecuzione del monitoraggio per le suddette sostanze;
- l'obbligo di monitoraggio nella matrice biota per talune sostanze;
- l'obbligo di monitoraggio delle sostanze incluse nell'elenco di controllo che sarà definito dalla Commissione Europea al fine di aggiornare la lista di prioritizzazione.

Le predette attività di monitoraggio sono poste a carico delle regioni e delle province autonome.

Non si ravvisano, pertanto, effetti dell'intervento regolatorio sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati, a carico di cittadini e imprese e dei destinatari diretti ed indiretti.

Il nuovo intervento regolatorio non prevede obblighi informativi a carico di cittadini e imprese e dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dalla sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente. Inoltre, è stabilito che le amministrazioni pubbliche tenute all'adempimento degli obblighi previsti dal nuovo intervento regolatorio dovranno provvedere agli stessi adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

E' stato valutato che le disposizioni del nuovo intervento regolatorio non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono, in via principale, le regioni e le province autonome. Ad esse è demandato l'espletamento delle attività più rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dello stato della qualità delle acque che lo stesso provvedimento si prefigge, quali:

- l'applicazione degli standard di qualità ambientale ai fini della identificazione del buono stato chimico delle acque; -
- il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo elaborato dalla Commissione Europea; -
- l'invio all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle informazioni relative alle sostanze appartenenti all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio, ai fini dell'aggiornamento dell'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite.

Altro soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è l'ISPRA cui sono demandati i compiti di:

- aggiornare l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite; -
- assicurare che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio utilizzati dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ai fini del programma di monitoraggio chimico delle acque, siano conformi a determinate specifiche tecniche;
- organizzare programmi di prove valutative per assicurare la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
- coordinare il monitoraggio delle sostanze della lista di controllo definita a livello europeo, ai sensi dell'articolo 8-ter della direttiva con la decisione 2015/495 del 20 marzo 2015;
- elaborare una relazione sulla strategia di monitoraggio di tali sostanze, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle regioni e dalle province autonome, per il successivo invio alla Commissione europea.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Al fine di monitorare l'efficacia delle disposizioni introdotte con il nuovo intervento regolatorio, vale a dire il raggiungimento di un buono stato chimico in tutte le acque di superficie ovvero il rispetto dei nuovi SQA per alcune delle "vecchie sostanze" entro il 2021 e degli SQA delle nuove sostanze entro il 2027, nonché l'eliminazione, entro il 31 gennaio 2032, delle nuove sostanze pericolose prioritarie e la graduale diminuzione delle nuove sostanze prioritarie negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nello stesso intervento è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- svolgano una attività di monitoraggio per valutare la tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze indicate nell'elenco di priorità in siti selezionati sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti ;
- forniscano le informazioni relative alle sostanze appartenenti all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio ai fini dell'aggiornamento di un inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite;
- rispettino requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi utilizzati ai fini del monitoraggio chimico delle acque.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione

Secondo quanto stabilito all'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente intervento regolatorio, potranno essere adottate misure integrative e correttive dello stesso intervento regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

In particolare, sarà specifico oggetto di valutazione, ai fini della VIR, la tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze indicate nell'elenco di priorità in siti selezionati sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti ai fini del raggiungimento di un buono stato chimico in tutte le acque di superficie ovvero del rispetto dei nuovi SQA per alcune delle "vecchie sostanze" entro il 2021 e degli SQA delle nuove sostanze entro il 2027, nonché dell'eliminazione, entro il 31 gennaio 2032, delle nuove sostanze pericolose prioritarie e della graduale diminuzione delle nuove sostanze prioritarie negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello europeo in quanto si limita a recepire le disposizioni della direttiva 2013/39/UE.